



Programma di cooperazione

Interreg V – A

Italia-Svizzera 2014-2020

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Regione Lombardia

Regione Piemonte

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Provincia Autonoma di Bolzano

Versione numero	Data	Principali modifiche
8	Settembre 2025	Controlli ex post: possibilità campionamento spese attrezzature, modalità di svolgimento del controllo e termini

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Sommario

1	FINALITA' DEL MANUALE.....	3
2	QUADRO NORMATIVO	3
2.1	<i>Riferimenti comunitari</i>	3
2.2	<i>Riferimenti nazionali.....</i>	4
3	IL SISTEMA DEGLI ATTORI.....	5
3.1	<i>I soggetti coinvolti nel Sistema di gestione e controllo.....</i>	5
4	LA GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI.....	6
4.1	<i>Flussi finanziari di parte italiana</i>	6
5	L'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI	9
5.1	<i>Principi generali per l'attuazione dei controlli di primo livello</i>	9
5.2	<i>Le strutture di controllo</i>	10
5.3	<i>Attuazione del principio di separazione delle funzioni</i>	13
5.4	<i>Livelli e fasi di controllo.....</i>	15
5.4.1	<i>Livelli di controllo.....</i>	15
5.4.2	<i>Fasi di controllo</i>	15
5.5	<i>Verifiche amministrativo-documentali.....</i>	16
5.6	<i>Verifiche in loco.....</i>	19
5.6.1	<i>Svolgimento delle verifiche in loco con modalità telematiche</i>	22
5.7	<i>Metodologia di campionamento.....</i>	23
5.8	<i>Verifiche ex post</i>	28
5.9	<i>Verifiche su spese esterne allo spazio di cooperazione</i>	30
5.10	<i>Controllo di qualità dell'Autorità di Gestione.....</i>	30
6	IRREGOLARITÀ E RECUPERI.....	33
6.1	<i>Definizione di irregolarità</i>	33
6.2	<i>Organismi responsabili di prevenire e identificare le irregolarità</i>	34
6.3	<i>Trattamento delle irregolarità</i>	35
6.3.1	<i>Irregolarità rilevata su spesa certificata</i>	38
6.4	<i>Monitoraggio informatizzato delle irregolarità.....</i>	39
6.5	<i>Obbligo di segnalazione</i>	40
6.6	<i>Focus sugli errori sistemici</i>	42
7	ALLEGATI: GLI STRUMENTI DI CONTROLLO.....	42

1 FINALITA' DEL MANUALE

Il presente Manuale intende fornire delle linee guida di carattere procedurale utili a supportare l'espletamento delle attività di controllo di I livello effettuate nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020. Il presente documento intende altresì descrivere le modalità di trattamento delle irregolarità e l'attuazione delle eventuali procedure di recupero.

Nei capitoli seguenti, oltre ad una breve descrizione del sistema degli attori coinvolti e dei flussi finanziari del Programma, sono pertanto descritte le modalità di svolgimento e l'oggetto del controllo in merito a:

- verifiche da effettuare ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 23 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1299/2013;
- verifiche ex post;
- verifiche effettuate sui partner esterni all'area di Cooperazione.

Un paragrafo specifico è inoltre dedicato al controllo di qualità effettuato dall'Autorità di Gestione (di seguito: AdG) nei confronti delle altre Amministrazioni Corresponsabili atto a verificare il rispetto delle procedure di verifica descritte nel presente Manuale.

2 QUADRO NORMATIVO

2.1 Riferimenti comunitari

- **Regolamento (UE) n. 1299/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE, che stabilisce, tra l'altro, l'ambito di applicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in merito all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

- **Regolamento (UE) 1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- **Nota EGESIF 15_0017-04 del 3-12-2018**_Guida per gli Stati membri sui Ritiri, Recuperi, Importi da recuperare e importi irrecuperabili;
- **Nota EGESIF 15_0018-04 del 3-12-2018**_ Guida per gli stati membri sulla preparazione, l'esame e l'accettazione dei Conti;
- **Decisione C(2013) 9527** Nota Cocof sulle rettifiche finanziarie in materia di appalto.
- **Decisione C(2019) 3452** final del 14/05/2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

2.2 Riferimenti nazionali

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 riguardante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi di cooperazione territoriale europea elaborato nel dicembre 2016 dal Ministero di Economia e Finanza;
- Legge 234 del 24 dicembre 2012 e successivo regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 in tema di Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020, versione 1.2, maggio 2018;
- Linee Guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE, versione 1.0 del 22 luglio 2019.

3 IL SISTEMA DEGLI ATTORI

3.1 *I soggetti coinvolti nel Sistema di gestione e controllo*

L'**Autorità di Gestione** del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020 garantisce il coordinamento delle attività di gestione e controllo espletate dalle singole Amministrazioni italiane che compongono il Comitato Direttivo.

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'Autorità di Gestione, oltre a fornire gli orientamenti e proporre l'organizzazione del Sistema di gestione e di controllo per assicurare la sana gestione finanziaria del Programma:

- assicura modalità operative di controllo basate su un "Diagramma di flusso del sistema di gestione e controllo del P.C di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020", che costituisce una pista di controllo comune in grado di fornire indicazioni sulle singole attività e sui soggetti coinvolti, nonché sui vari documenti di riferimento;
- elabora documenti di supporto alle attività che verranno svolte dalle Amministrazioni italiane corresponsabili del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020;
- effettua periodici audit di sistema presso le quattro amministrazioni corresponsabili per accertarsi dell'effettivo rispetto delle disposizioni comuni in materia di controllo.

L'Autorità di Gestione, nell'espletamento dei suoi compiti, è coadiuvata dal **Segretariato Congiunto** che agisce come un organo tecnico operativo di supporto anche al Comitato Direttivo e al Comitato di Sorveglianza.

Le **Amministrazioni italiane corresponsabili** del Programma garantiscono la corretta attuazione del Sistema di gestione e controllo, secondo gli orientamenti e le indicazioni fornite dall'AdG, e designano e coordinano i soggetti preposti al controllo ordinario.

I **Controllori** sono responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate riguardo alla fornitura dei beni e servizi cofinanziati per le operazioni o parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché della conformità di tali spese e delle relative operazioni con le norme comunitarie e nazionali. Il controllo si conclude con una convalida delle spese ammissibili a contributo, sulla cui base sono predisposte le dichiarazioni di spesa del Programma. I controllori sono altresì responsabili della verifica delle spese sostenute fuori dall'area di cooperazione così come precisato nel capitolo 5.5.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

L'**Autorità di Certificazione** del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020, collocata presso Regione Lombardia, è responsabile della corretta certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento a valere sui Fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma di Cooperazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

L'**Autorità di Audit** del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020, collocata presso Regione Lombardia, è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. Essa esercita le sue funzioni in piena indipendenza sia dall'Autorità di Gestione che dall'Autorità di Certificazione, determinando autonomamente la propria strategia di audit, la programmazione dell'attività, la pianificazione delle singole missioni di audit, la comunicazione degli esiti e l'attuazione delle missioni di follow up ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Il **Comitato di Sorveglianza** del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020 ha la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma operativo di Cooperazione ai sensi degli art. 47-49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Dal Comitato di Sorveglianza dipende il **Comitato Direttivo**, al quale viene riconosciuto il ruolo di organo tecnico partenariale che supporta l'Autorità di Gestione nell'attuazione del Programma.

4 LA GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI

4.1 *Flussi finanziari di parte italiana*

All'**avvio** del progetto, ed entro 10 giorni lavorativi dalla firma della Convenzione AdG-Capofila, il Capofila medesimo può richiedere, per conto di tutto il partenariato e tramite il sistema informativo SiAge, l'erogazione dell'anticipo¹ che, secondo la natura giuridica dei partner di progetto, è pari a:

- 15% per i beneficiari che non agiscono in regime di aiuto²;
- 40% per i beneficiari che agiscono in regime di aiuto (ai sensi dell'art.131 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

¹ Nel caso in cui i beneficiari non in aiuto rinuncino all'anticipo, tale quota potrà essere liquidata, a titolo di pagamento intermedio; resta fermo il limite dell'80% del contributo pubblico concesso prima del saldo. Nel caso in cui i beneficiari in aiuto rinuncino all'anticipo essi potranno richiedere, in ciascuna rendicontazione, il rimborso della spesa validata fino all'80% del contributo concesso. La restante quota sarà pagata, come per tutti gli altri beneficiari, al momento del saldo.

² Ai sensi della normativa relativa al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (legge 234 del 24-12-2012 e successivo regolamento numero 115 del 31-05-2017 e ss.mm.ii.) l'AdG si impegna a comunicare, con le dovute modalità, tutti i contributi erogati ai beneficiari operanti in tali regimi.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Tutti i partner privati sono soggetti alla presentazione di una polizza fideiussoria di importo pari a quello richiesto a titolo di anticipazione.

Ricevuta la richiesta di anticipo l'AdC effettua le verifiche di propria competenza (rispetto delle scadenze e delle percentuali previste, regolarità del DURC e dell'antimafia ove necessaria ecc.) e procede con la liquidazione al Beneficiario Capofila dell'importo dovuto.

Nel corso dell'**attuazione** del progetto il Beneficiario Capofila presenta, tramite SiAge, le domande di rimborso contenenti le spese rendicontate dai partner di progetto e il rapporto di esecuzione e monitoraggio. Le domande di rimborso possono essere presentate ripetutamente e in qualsiasi momento dell'anno; è tuttavia richiesta la presentazione di almeno una domanda di rimborso nell'arco dell'anno. E' inoltre previsto che la prima domanda di rimborso debba essere obbligatoriamente presentata nei 6 mesi successivi alla data di liquidazione dell'anticipo o nei 3 mesi successivi qualora il progetto abbia inserito spese già sostenute nell'ambito del WP0.

I controllori di I livello accedono, tramite SiAge, alle domande di rimborso ed effettuano le verifiche documentali ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Entro 30 giorni dalla data di convalida delle domande di rimborso da parte dei controllori di I livello Il Beneficiario Capofila presenta, tramite SiAge, la domanda di pagamento intermedia che conterrà:

- per i **beneficiari non soggetti al regime di aiuto**, le spese validate, per ciascun soggetto, nella domanda di rimborso corrispondente. Secondo quanto previsto dal Programma le liquidazioni intermedie possono essere erogate fino al 65% del contributo pubblico concesso. I beneficiari che raggiungono la soglia massima prevista per i pagamenti antecedenti al saldo (15% di anticipo + 65% di liquidazioni intermedie) sono tenuti a rendicontare le spese restanti (a copertura altresì della quota ricevuta a titolo di anticipazione), che potranno essere incluse solo nella richiesta di saldo;
- per i **beneficiari soggetti ad aiuto** l'erogazione di ulteriori tranches corrispondenti alle spese validate fino ad un massimo del 40% del contributo concesso. I beneficiari in regime di aiuto, dopo aver ricevuto l'80% del contributo concesso, sono tenuti a rendicontare le spese restanti (a copertura altresì della quota ricevuta a titolo di anticipazione) che ~~ma~~ potranno essere incluse solo nella richiesta di saldo.

Ricevute le domande di pagamento, l'AdG, col supporto del SC, verifica la completezza

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

e correttezza della documentazione presentata, l'adeguatezza del Rapporto di esecuzione e monitoraggio previsto nel caso di domande di pagamento superiori al 30% del contributo, 60% e a saldo³, il rispetto delle percentuali di erogazione; prende atto inoltre, mediante SiAge, degli esiti delle verifiche documentali e delle verifiche in loco e dell'eventuale presenza di irregolarità che verranno trattate così come descritto nel paragrafo 6 *"Irregolarità e recuperi"*.

Terminate le verifiche di propria competenza l'AdG, autorizza l'AdC a proseguire l'iter di pagamento. Quest'ultima, dopo aver effettuato i propri controlli, procede con la liquidazione al Capofila dell'importo dovuto eventualmente compensata con l'importo irregolare segnalato dall'AdG (cfr. paragrafo 6 *"Irregolarità e recuperi"*).

Al **termine** delle operazioni relative al progetto ed entro i tre mesi successivi alla data di chiusura indicata nella Convenzione AdG-Capofila, quest'ultimo presenta la domanda di rimborso finale che viene esaminata dai controllori. Entro 30 giorni dalla data di convalida il Beneficiario Capofila, a nome di tutti i partner italiani, trasmette, tramite SiAge, all'AdG la richiesta di pagamento finale del saldo, corredata dal rapporto finale. L'AdG effettua le verifiche di sua competenza e al termine delle stesse autorizza l'AdC ad effettuare la liquidazione finale al progetto. Si precisa che l'erogazione del saldo potrà avvenire solo se il progetto ha realizzato i prodotti e conseguito i risultati previsti e qualora la spesa validata sia almeno pari al 70% del costo del progetto, salvo casi debitamente motivati e positivamente valutati dal Comitato Direttivo.

L'importo spettante sarà calcolato come somma dei contributi spettanti a ciascun partner in base alla seguente formula:

contributo concesso – eventuale irregolarità – totale già pagato

Qualora il risultato fosse negativo si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità che verranno descritte nel successivo capitolo 6.

³ Si precisa che, allorché le rendicontazioni presentate comportino il raggiungimento delle soglie del 60% o del saldo nei casi in cui le rendicontazioni precedentemente validate non avessero consentito il raggiungimento delle soglie più basse, rispettivamente, del 30% o del 60%, il capofila presenterà esclusivamente il rapporto di monitoraggio relativo al maggior livello di avanzamento.

5 L'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI

5.1 Principi generali per l'attuazione dei controlli di primo livello

Al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dei Fondi europei e di garantire il corretto utilizzo dei contributi pubblici il Programma struttura un efficiente sistema di controlli, in cui siano chiare e separate le attività e le responsabilità, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I controlli di primo livello sono in particolare volti ad assicurare, nel corso dell'attuazione delle operazioni finanziate, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi, nonché la legittimità finanziaria e contabile delle spese sostenute e la loro ammissibilità rispetto alle regole comunitarie e nazionali e alle specifiche disposizioni del Programma.

La nuova disciplina comunitaria introduce norme più chiare e precise in merito al contenuto e alle modalità di esecuzione dei controlli di primo livello; in particolare, l'articolo 125.4 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che *“Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'Autorità di Gestione: verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione”*. Il comma 5 del medesimo articolo aggiunge che *“Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure: a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; b) verifiche sul posto delle operazioni”*, mentre il comma 6 precisa che *“le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione”*.

Alla luce di tali disposizioni appare chiaro che le verifiche di I livello si distinguono in:

- Amministrativo-documentali;
- in loco presso la sede dei beneficiari del finanziamento.

In linea con l'esperienza svolta nei precedenti periodi di programmazione e in vista di una valorizzazione/responsabilizzazione del ruolo delle singole amministrazioni coinvolte, il modello prescelto dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 per l'organizzazione dei controlli di I livello sul territorio nazionale prevede che **le Amministrazioni italiane partner del Programma individuino nel proprio ambito le strutture responsabili dei controlli di primo livello per le operazioni che riguardano i rispettivi territori; sono fatte salve soluzioni differenti che tengano conto delle specificità di singoli progetti così come previsto nel PC. Le singole**

Amministrazioni partner gestiscono l'interlocuzione con i soggetti designati per i controlli con la duplice finalità di accelerare le operazioni di verifica e di dirimere le questioni di difficile interpretazione.

5.2 Le strutture di controllo

Nel caso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020, il sistema dei controlli di I livello adotta un approccio decentralizzato in base al quale, a fronte di un ruolo di coordinamento generale da parte dell'AdG, le singole Amministrazioni sono direttamente responsabili dello svolgimento delle operazioni di convalida della spesa.

Ai sensi dell'art. 23 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 saranno designati i controllori nei quattro territori italiani partner del Programma dopo l'approvazione dei progetti e in maniera adeguata rispetto al numero di beneficiari finanziati. Il compito dei controllori, ai sensi dell'art. 125 par. 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, è verificare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma e alle condizioni per il sostegno. Ai sensi dell'art. 125 comma 5 le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure: 1) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; 2) verifiche sul posto delle operazioni. I controllori operano in modo conforme agli standard unitari e secondo gli standard generali di qualità di istanze di controllo indipendenti. Nel rispetto delle disposizioni della legge 190 del 6 novembre 2012, tutti i controllori nominati dalle Amministrazioni partner devono sottoscrivere, una dichiarazione circa l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse rispetto ai beneficiari partner oggetto delle verifiche. La dichiarazione sottoscritta dall'ispettore è caricata nel sistema informativo SiAge in corrispondenza di ogni verifica effettuata. In presenza di eventuali situazioni di conflitto, il controllore si astiene dall'attività e la verifica del rendiconto viene assegnata ad altro funzionario. I controllori di I livello rispettano i codici di comportamento delle Amministrazioni di riferimento. In particolare per la Regione Lombardia il codice di comportamento è stato approvato con Deliberazione n. X/6062 del 29.12.2016, per Regione Piemonte con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015, per la Provincia Autonoma di Bolzano con Delibera di Giunta provinciale n° 839 del 28-08-2018, per Regione Autonoma Valle d'Aosta la DGR 2089 del 13-12-2013.

Nel caso in cui l'AdG, nell'espletamento dei propri periodici audit di sistema, verifichi l'esistenza di una criticità che possa compromettere la funzionalità del sistema di controllo, può attivare anche servizi specialistici esterni a supporto dello svolgimento/coordinamento delle attività di controllo, nel rispetto delle disposizioni del Programma contenute nel paragrafo 5.3 – sezione Controllori di primo livello.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Infine si precisa che è garantita la separazione funzionale ed organizzativa fra i controllori e l'Autorità di Audit; è inoltre assicurata la separazione funzionale tra i controllori di I livello e le strutture beneficiarie che si occupano dell'attuazione dei progetti presentati e finanziati dal Programma.

Di seguito si riportano i riferimenti e l'individuazione dei controllori nelle quattro Amministrazioni partner italiane.

Regione Lombardia

I controlli sono effettuati da uno staff alle dirette dipendenze della *Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni*.

In ogni caso la soluzione organizzativa assicura la completa indipendenza del controllo dall'Autorità di Gestione e dalle Strutture interne di Regione Lombardia coinvolte, anche nel caso in cui il progetto approvato preveda, quale beneficiario, la stessa Amministrazione.

Regione Piemonte

Per quanto riguarda la Regione Piemonte le strutture regionali incaricate di effettuare il controllo di I livello vengono individuate, per ogni singolo progetto, successivamente all'approvazione dei progetti da parte del Comitato Direttivo, con una lettera di designazione del Direttore/Dirigente competente per la materia trattata dal progetto indirizzata al Dirigente responsabile del *Settore Coordinamento Fondi strutturali europei e Cooperazione transfrontaliera* della *Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport*, cui compete il coordinamento del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 a livello regionale. Il controllo di I livello viene affidato normalmente al Settore competente per la materia trattata dal progetto, che può essere il medesimo che ha effettuato l'istruttoria. Per assicurare la completa indipendenza del controllo, nel caso in cui il progetto approvato preveda, quale beneficiario, strutture interne alla stessa Amministrazione, viene individuata per il controllo una struttura diversa da quella preposta all'attuazione.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 39-8702 del 28/04/2008, ha costituito un gruppo di lavoro interdirezionale per coordinare lo svolgimento delle attività di istruttoria, controllo di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati a titolo dei due Programmi di Cooperazione Transfrontaliera attuati dalla Regione Piemonte nel periodo di programmazione 2007-2013. L'operatività di tale gruppo è stata confermata con nota del 14/09/2015 indirizzata alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Organizzazione e Pianificazione delle risorse umane per la gestione della nuova programmazione 2014-2020. Le funzioni di coordinamento del gruppo sono attribuite alla

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport. Le Direzioni regionali che fanno parte di tale gruppo, ciascuna con un proprio rappresentante, e che quindi saranno potenzialmente coinvolte nei controlli, sono le seguenti: Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, Sanità, Coesione sociale, Ambiente-Governo e tutela del territorio, Agricoltura, Opere Pubbliche - Difesa del suolo – Montagna - Foreste-Protezione civile -Trasporti e logistica, Competitività del sistema regionale, Promozione della cultura, del turismo e dello sport. Sarà cura del Settore Coordinamento Fondi strutturali europei e Cooperazione transfrontaliera comunicare all'Autorità di Gestione, quando disponibile, l'elenco dei funzionari nominativamente individuati.

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Per quanto riguarda la Regione Autonoma Valle d'Aosta, le Strutture regionali incaricate di effettuare i controlli di I livello vengono individuate successivamente all'approvazione dei progetti da parte del Comitato Direttivo del Programma e, per ogni singolo progetto, con una deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce anche le modalità di effettuazione, coerentemente con le prescrizioni del Programma.

Provincia Autonoma di Bolzano

Struttura di riferimento preposta alle verifiche di gestione nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020 è l'Ufficio Controlli e aiuti di Stato della Ripartizione Europa con sede a Bolzano, deputato alla conduzione delle verifiche di legittimità e regolarità delle spese dichiarate dai beneficiari nell'area di programma della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il settore controllo è dotato di esperienza pluriennale nell'area dei controlli sui fondi strutturali europei (in particolare Programmi Interreg ITA AUT e ICO IWB) e comprende un gruppo di lavoro formato di collaboratori dotati di conoscenza/esperienza nell'ambito dei fondi strutturali e diritto europeo, degli appalti pubblici, del diritto del lavoro nonché in campo contabile e tributario. In ossequio al principio di separazione delle funzioni previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 72 par. 1 lettera b), il suddetto settore di controllo è altresì autonomo e indipendente dalle altre Ripartizioni della Provincia, che potrebbero fungere da beneficiari dei progetti finanziati.

In aggiunta alla descrizione dell'organizzazione dei controlli soprariportata, in continuità con il precedente periodo di programmazione, si precisa che:

- ✓ Per Regione Lombardia tutti i controllori individuati, anche sugli altri programmi europei, sono selezionati sulla base di specifiche competenze e costantemente formati sull'evoluzione della normativa di riferimento;

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

- ✓ Per Regione Piemonte e per la Regione Autonoma Valle d'Aosta i controllori di I livello sono assegnati alle strutture regionali competenti per la materia oggetto del progetto. I funzionari che svolgono materialmente le attività di verifica ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono assegnati alla struttura medesima ed incaricati dai propri dirigenti di effettuare tali controlli;
- ✓ Per la Provincia Autonoma di Bolzano i controlli sono effettuati dalla Ripartizione Europa. I funzionari che svolgono materialmente le attività di verifica ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono assegnati alla struttura medesima ed incaricati dai propri dirigenti di effettuare tali controlli.

5.3 Attuazione del principio di separazione delle funzioni

E' garantita la separazione funzionale ed organizzativa fra i controllori e l'Autorità di Audit. L'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che "qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4 e 5 (controlli di I livello) garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni" conformemente a quanto previsto dall'art.123, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Questo caso si verifica per molti dei progetti afferenti all'Asse 6 Assistenza Tecnica.

Va inoltre precisato che anche le Amministrazioni partecipanti risultano beneficiarie del programma con riferimento alle azioni di Assistenza tecnica (Asse 6), e possono altresì essere direttamente coinvolte, tramite le proprie Direzioni Generali, nell'attuazione delle singole operazioni.

Tenuto conto delle diverse procedure di attuazione del programma, il principio della separazione delle funzioni sarà pertanto assicurato – sulla base dell'organizzazione sopra descritta - non solo con riferimento ad uno specifico asse, bensì in maniera trasversale sull'intero programma.

Poiché infatti le singole Amministrazioni sono direttamente responsabili dello svolgimento delle operazioni di convalida della spesa, la separazione delle funzioni tra i controllori di I livello e le strutture beneficiarie che si occupano dell'attuazione dei progetti presentati e finanziati dal Programma dovrà pertanto essere assicurata con riferimento non solo alla struttura dell'AdG, ma anche alle altre Amministrazioni corresponsabili.

In particolare, nel caso in cui siano beneficiarie strutture di Regione Lombardia, le operazioni di verifica saranno svolte, dai funzionari non appartenenti alle Direzioni coinvolte nella realizzazione dei progetti e gerarchicamente non dipendenti né dall'AdG né dai dirigenti delle strutture beneficiarie medesime.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Nel caso di Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta la separazione tra le funzioni di attuazione e quelle di controllo è assicurata sulla base della vigente struttura organizzativa.

Nel caso della Provincia Autonoma di Bolzano, come anticipato al paragrafo precedente, l'indipendenza funzionale è garantita, poiché l'Ufficio Controlli e aiuti di Stato della Ripartizione Europa dell'amministrazione provinciale (che effettua i controlli) è funzionalmente indipendente dagli altri uffici dell'amministrazione provinciale eventualmente figuranti come beneficiari dei progetti finanziati sul Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020.

5.4 Livelli e fasi di controllo

5.4.1 Livelli di controllo

Il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020 adotta un'interpretazione estensiva del concetto di controlli di primo livello: il complesso delle verifiche in oggetto verrà realizzato attraverso il coinvolgimento di una struttura a rete di attori, assicurando in tal modo l'effettiva concomitanza dei controlli rispetto ai processi gestionali e riducendo i rischi intrinseci al sistema grazie alla pluralità dei livelli di analisi e all'eventuale ripetizione di alcune operazioni di controllo da parte di soggetti diversi. In particolare si può ipotizzare la seguente ripartizione delle funzioni ispettive:

- autocontrollo da parte dei beneficiari: ciascun partner dell'operazione è responsabile dell'utilizzo del contributo pubblico che gli è attribuito e della regolarità delle attività svolte. Questi verificherà che gli adempimenti fissati dall'Autorità di gestione in materia di rendicontazione delle spese sostenute siano rispettati, per ciò che concerne segnatamente la tempistica prevista per la dichiarazione delle spese, il corretto utilizzo della modulistica a ciò appositamente predisposta, la completezza della documentazione amministrativo-contabile;
- verifiche del capofila ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1299/2013: prima dell'invio dei rendiconti agli uffici di controllo designati dalle Amministrazioni italiane corresponsabili. Tali controlli si sostanziano nell'accertamento della rispondenza delle spese dichiarate dai beneficiari agli obiettivi e al piano di attività del progetto, nonché del rispetto della distribuzione interna del piano finanziario per voci di spesa;
- verifiche delle strutture di controllo designate a livello regionale: si tratta delle verifiche documentali e in loco da svolgersi ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. I due tipi di ispezioni, che saranno oggetto di una specifica trattazione nei paragrafi successivi, fanno capo allo stesso organismo.

5.4.2 Fasi di controllo

Sotto il profilo temporale, i controlli di primo livello, effettuati ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si possono svolgere in itinere, a conclusione del progetto ed ex post.

Nella prima categoria rientrano i controlli amministrativi su base documentale svolti dalle Strutture di controllo su tutte le domande di rimborso presentate dal beneficiario Capofila, che includono le spese sostenute dai beneficiari. A tali verifiche si aggiungono inoltre le

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

verifiche in loco svolte dalle medesime Strutture di controllo su un campione di operazioni che abbiano già dato luogo a spesa rendicontata e validata nei controlli amministrativi.

Saranno infine svolte verifiche ex post su un campione selezionato di progetti conclusi con la finalità di accertare il rispetto del principio di stabilità delle operazioni (art. 71 Regolamento (UE) n. 1303/2013) e la presenza di eventuali entrate non dichiarate.

5.5 Verifiche amministrativo-documentali

L'attività di verifica amministrativa svolta su tutte le domande di rimborso presentate dal Capofila (ed includenti tutte le spese sostenute dai beneficiari), attiene alla documentazione relativa a tutte le fasi di realizzazione dell'operazione cofinanziata ed è volta ad accertare:

- a. il rispetto della normativa dell'UE e nazionale applicabile, ivi incluse le norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, parità di genere e non discriminazione;
- b. il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nell'Avviso e nell'ulteriore documentazione elaborata dall'AdG;
- c. l'ammissibilità della spesa con riferimento alle normative UE e nazionali applicabili, nonché alle specifiche disposizioni del Programma;
- d. l'eventuale utilizzo delle opzioni di costo semplificato così come previste dal Programma;
- e. il rispetto del progetto approvato e del relativo piano finanziario;
- f. la correttezza degli eventuali altri atti giuridicamente vincolanti, adottati per la realizzazione dell'operazione.

Il processo di verifica prevede: 1) l'acquisizione tramite il sistema informativo SiAge di tutta la documentazione da controllare; 2) l'effettuazione del controllo e la gestione dell'eventuale richiesta di integrazioni; 3) la compilazione della check-list e del verbale di chiusura della verifica, allegati al presente Manuale, che devono essere caricati in SiAge al termine del controllo.

Nella fase di acquisizione della documentazione il controllore raccoglie tutti i dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento inseriti in SiAge dal beneficiario corredati dalla relativa documentazione a supporto elencata in dettaglio nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

In fase di effettuazione del controllo, i controllori si concentrano sulla:

- verifica della completezza, coerenza e correttezza della documentazione giustificativa di spesa e pagamento rispetto alla normativa dell'UE e nazionale, nonché alle disposizioni specifiche del Programma;
- verifica dell'ammissibilità della spesa in relazione al periodo di eleggibilità e alle tipologie di spesa rendicontabili stabilite dal Programma;
- verifica dell'effettiva fornitura del prodotto o del servizio in piena conformità ai termini e alle condizioni del contratto/accordo stipulato;
- verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- verifica dell'esatta riferibilità della spesa rendicontata al Beneficiario richiedente l'erogazione del contributo e all'operazione oggetto del contributo;
- verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento e dal Programma;
- verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili ();
- verifica del rispetto delle norme sugli appalti e aiuti di Stato
- verifica del rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione e pubblicità dato un adeguato livello di avanzamento dell'operazione finanziata.

Nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera 2014-2020 è altresì prevista la rendicontazione, su base forfettaria, delle spese di personale e di quello di ufficio e amministrazione. In questi casi il controllore deve limitarsi a verificare che tali costi non siano inclusi tra quelli “reali” presentati dal beneficiario nell'ambito di altre voci di spesa.

Le verifiche amministrativo-contabili si concludono, di norma, entro 60 giorni dall'invio della domanda di rimborso nel sistema informativo, ad eccezione delle verifiche relative alle rendicontazioni caricate a sistema nei mesi di maggio e giugno e di novembre e dicembre, per le quali l'Autorità di Gestione può fissare un termine inferiore in relazione alle esigenze di certificazione, comunicato per le vie brevi ai controllori incaricati. E' fatta salva la possibilità per il controllore di richiedere integrazioni ai beneficiari con conseguente interruzione dei termini previsti. In questo caso i soggetti interessati devono presentare la documentazione richiesta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del controllore. Nel caso in cui tale termine venisse disatteso le strutture di

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

controllo certificano la non ammissibilità della spesa dando però la possibilità di ripresentarla nelle domande di rimborso successive.

I controllori al termine della propria verifica, ed eventualmente a seguito dell'esame delle integrazioni ricevute possono decidere di:

- validare interamente la spesa;
- validare parzialmente la spesa;
- non validare la spesa (in tal caso la spesa non sarà ripresentabile in successive rendicontazioni);
- sospendere la spesa validandola a zero dandone però al contempo la possibilità di ripresentazione in rendicontazioni successive. Tale opzione è possibile solo relativamente alle spese per cui il controllore richiede integrazioni.

Le spese non validate (anche in quota parte) o sospese saranno escluse dalla relativa domanda di pagamento presentata dal Beneficiario capofila e non potranno quindi essere rimborsate. Qualora il partner interessato non accetti l'esito di inammissibilità, può presentare reclamo secondo le modalità indicate dal Programma e/o attivare le procedure di ricorso previste dalla normativa nazionale di riferimento. Si precisa tuttavia che poiché il controllo amministrativo risponde essenzialmente a finalità di carattere "preventivo" (in vista di una più corretta dichiarazione delle spese alla Commissione Europea.) in caso di mancato riconoscimento di una spesa non si applicherà alcuna rettifica finanziaria ed il beneficiario potrà comunque portare, fino all'ultima tranche di rendicontazione prevista, giustificativi a copertura dell'intero importo di contributo inizialmente concesso. Fanno eccezione le irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche sulle procedure di aggiudicazione come indicato nel box che segue.

IRREGOLARITÀ SULLE PROCEDURE DI APPALTO

Con riferimento alle irregolarità rilevate durante le verifiche amministrative sulle procedure di appalto, si precisa che i controllori possono applicare, eventualmente a seguito di confronto con l'Amministrazione partner di riferimento, le disposizioni previste dalla Decisione C(2013) 9527 (nota Cocof sulle rettifiche finanziarie in materia di appalto) e alla Decisione C(2019) 3452 final del 14/05/2019 (che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). In caso dunque di appalti non conformi, le spese connesse saranno rettificate secondo le quote percentuali indicate nelle direttive indicate⁴. Qualora il beneficiario, nelle successive domande di rimborso,

⁴ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_it.pdf; https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_IT.pdf

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

presenti altre spese legate alla stessa procedura di gara, sarà applicata una decurtazione secondo le medesime percentuali. Il taglio deve essere apportato, in sede di verifica amministrativa, anche quando l'irregolarità sulla procedura di gara è rilevata da un altro soggetto preposto al controllo (ad es. AdA).

Ai fini della corretta applicazione delle direttive sugli appalti, l'AdG ha attivato un servizio di assistenza tecnica specialistica rivolta ai controllori di I livello di tutte le amministrazioni partner.

A seguito della revisione dell'analisi dei rischi di frode nel 2021, si è proceduto a rafforzare la procedura di verifica per quelle procedure che, ad una prima analisi, facessero emergere alcuni segnali di attenzione circa ipotetici comportamenti fraudolenti. Tali "red flags" sono stati individuati nella presenza di procedure negoziate con un solo offerente e una percentuale di ribasso inferiore al 3%.

5.6 Verifiche in loco

A completamento delle verifiche amministrative i controllori di I livello svolgono le verifiche in loco delle operazioni che, ai sensi dall'art. 125 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono effettuate su base campionaria e previa specifica analisi dei rischi (cfr. paragrafo 5.7 "Metodologia di campionamento"). La frequenza e la portata di tali controlli sono proporzionali sia all'ammontare del finanziamento pubblico, sia al livello di rischio individuato dalle verifiche di gestione e dagli audit svolti dall'AdA sul sistema di gestione e controllo del Programma. Tuttavia si precisa che verifiche in loco, in itinere o ex post possono anche essere attivate dall'AdG "extra – campione", a seguito di richieste motivate avanzate dai controllori di I livello (cfr. SIGECO pag. 60), dal Segretariato, dalle amministrazioni partner, o da altro organismo esterno al Programma o da eventuali soggetti esterni (Commissione Europea), Guardia di Finanza).

A differenza delle verifiche amministrative, le verifiche in loco mirano ad accertare la congruità delle realizzazioni conseguite rispetto a quanto previsto nel progetto, a verificare che le stesse siano coerenti rispetto alle spese sostenute e rispettino la normativa europea e nazionale di riferimento.

Le verifiche in loco sui progetti campionati vengono svolte presso il Capofila nonché presso le sedi di tutti gli altri beneficiari. Nel caso di progetti multiregionali le verifiche saranno svolte dai controllori delle Amministrazioni di riferimento per i partner con sede diversa da quella del Capofila; nel caso invece di beneficiari collocati in area esterna, le verifiche saranno eseguite dai controllori di riferimento del Capofila.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

L'AdG stabilisce e comunica alle amministrazioni partner il termine entro il quale dovranno essere svolti tutti i controlli in loco attivati, i quali, di norma, si chiudono entro 30 giorni dal loro avvio.

Le verifiche in loco sono volte ad accertare:

- a. l'esistenza e dell'operatività del Beneficiario selezionato nell'ambito del Programma (con particolare riferimento ai Beneficiari privati);
- b. i requisiti soggettivi del Beneficiario (specie se privato) e della legittimità del suo status nell'ambito del Programma;
- c. la sussistenza presso la sede del Beneficiario della documentazione amministrativo-contabile presentata nelle domande di rimborso;
- d. la sussistenza presso la sede del Beneficiario di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni effettuate nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma di Cooperazione;
- e. la corretta registrazione dei documenti di spesa nei libri contabili obbligatori del beneficiario;
- f. che i beni/ acquistati siano iscritti correttamente nell'inventario del beneficiario;
- g. che le opere e i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano stati resi e siano conformi a quanto previsto nel progetto approvato, nonché alla normativa europea e nazionale di riferimento;
- h. il corretto avanzamento ovvero completamento dell'operazione oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione;
- i. la localizzazione degli interventi nello spazio di eleggibilità del Programma, o anche esternamente purché nel rispetto delle condizioni di cui all'art.20 del Regolamento (UE) 1299/2013;
- j. l'adempimento degli obblighi in materia di informazione e pubblicità predisposta dall'Autorità di Gestione in relazione all'operazione sulla base di quanto previsto dalla normativa dell'UE, dal Programma, dalla *Strategia di comunicazione* e dalle *Linee Guida per l'Informazione e Comunicazione*;
- k. la conformità dell'operazione alle norme sugli aiuti di Stato (assenza di cumulo e/o doppio finanziamento);
- l. il rispetto degli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Qualora l'analisi delle spese di personale a costi reali da un beneficiario abbia fatto emergere dubbi circa un possibile doppio finanziamento legato all'eventuale impiego di una o più risorse di progetto nell'ambito di altre operazioni cofinanziate da programmi europei oltre le percentuali dichiarate in sede di rendicontazione, nei **controlli in loco** si procederà ad acquisire autocertificazioni sull'effettivo impegno in termini di tempo lavorativo sugli altri programmi. La veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive potrà essere accertata anche tramite riscontro diretto presso le AdG interessate. In tal caso, qualora non dovesse essere fornito alcun riscontro da parte dell'AdG interpellata, decorsi 30 giorni dalla richiesta, durante i quali il procedimento di controllo sarà sospeso, il controllore procederà alla chiusura dell'istruttoria fondando le proprie determinazioni esclusivamente sui contenuti delle dichiarazioni ricevute.

Le verifiche in loco riguarderanno le spese validate sui progetti alla data del campionamento eseguito dall'AdG.

Il controllo dei documenti contabili originali verrà effettuato su base campionaria nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il campione deve essere pari ad almeno il 10% della spesa validata per il progetto;
- il campione deve coprire tutte le categorie di spesa valorizzate dai beneficiari;
- il campione deve comprendere documenti giustificativi relativi a tutti i partner del progetto in proporzione alle quote di spesa validata di ciascuno di essi;
- nei progetti con beneficiari pubblici e privati, il 70% dei documenti giustificativi estratti deve però riguardare beneficiari privati.

Anche le verifiche in loco sono documentate mediante apposite checklist e verbali di controllo (cfr. Allegati al presente Manuale) che devono essere caricate nel sistema informativo SiAge.

Le verifiche in loco si concluderanno, di norma, entro 30 giorni dall'avvio del controllo con la trasmissione tramite SiAge di un verbale provvisorio in cui vengono evidenziate le irregolarità e/o criticità rilevate e, se del caso, si procede con una richiesta di integrazioni. Il capofila dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni alla struttura di controllo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il controllore esamina le integrazioni e valuta la pertinenza delle osservazioni del beneficiario rilasciando il verbale definitivo di norma entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

In caso di esito negativo della verifica (anche a seguito del contraddittorio), il controllore registra in SiAge l'irregolarità rilevata e informa tempestivamente l'AdG al fine di consentirle, nel caso di rilievi con impatti finanziari, il corretto trattamento della stessa (cfr. paragrafo 6.3 e 6.4).

Qualora il partner interessato non accetti l'esito della verifica, può presentare reclamo secondo le modalità indicate dal Programma oppure attivare le procedure di ricorso previste dalla normativa nazionale di riferimento.

5.6.1 Svolgimento delle verifiche in loco con modalità telematiche

Al fine di evitare che la situazione epidemiologica da COVID 19 e il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria nazionale si ripercuotano negativamente sull'efficacia del sistema di gestione e controllo, è opportuno adottare delle modalità di svolgimento degli audit compatibili con le disposizioni in materia di distanziamento sociale. La stessa Commissione è intervenuta con nota Ares(2020)1641010 del 18 marzo 2020. La comunicazione, rivolta alle Autorità di Audit, prendeva atto dell'adozione dello smart working presso le strutture incaricate dei controlli oltre che presso i beneficiari, e suggeriva di *"effettuare le attività di audit attraverso una revisione dei documenti, sia di quelli disponibili attraverso i sistemi informativi che di quelli trasmissibili in via telematica dai soggetti sottoposti ad audit"*.

In linea con queste indicazioni e con le successive linee guida fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'AdG ha proceduto a stabilire modalità equivalenti rispetto a quelle ordinarie di svolgimento dei controlli in loco, che prevedono l'espletamento delle verifiche in modalità telematica.

Potranno pertanto essere utilizzate modalità alternative di accesso e/o recapito, coadiuvate dagli strumenti tecnologici disponibili e da documentazione probatoria già presente nel sistema informativo, finalizzate ad attestarne la presenza/esistenza delle operazioni. Si procede dunque all'accertamento, tramite l'esame da remoto, della documentazione, investimenti, prodotti, opere, beni, servizi e forniture, che il beneficiario deve rendere disponibili ovvero per i quali deve consentirne la visualizzazione tramite collegamento telematico/piattaforma informatica (anche con trasmissione di screenshot, fotografie, video, etc effettuati all'uopo).

Viene richiesto, pertanto, al beneficiario di garantire la corretta visualizzazione (tramite condivisione dello schermo o webcam, nonché altri mezzi aventi la medesima funzionalità):

- della contabilità dell'operazione;

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

- degli originali della documentazione non firmata digitalmente;
- della geolocalizzazione delle opere, qualora il progetto preveda la realizzazione di infrastrutture e/o lavori;
- dei prodotti e/o della documentazione che attesta lo stato di avanzamento delle attività;
- l'avvenuto espletamento degli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Per quanto attiene alla strumentazione di controllo da utilizzare rimane in vigore quella prevista per le verifiche in loco.

Le disposizioni ivi contenute, in merito alle modalità di controllo alternative ed equivalenti, hanno carattere transitorio, si applicano durante il periodo di emergenza e comunque anche per tutto il periodo successivo nel quale i sopralluoghi saranno limitati dalle misure di distanziamento previste da ciascuna amministrazione.

5.7 *Metodologia di campionamento*

Tenuto conto della relativa numerosità delle operazioni finanziabili dal programma, l'AdG ritiene opportuno selezionare tramite campionamento le operazioni da sottoporre a verifiche sul posto così come previsto dall'art. 125 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. **I progetti relativi all'Asse 6 così come gli anticipi sono esclusi dal campionamento in quanto il controllo in loco non fornirebbe elementi aggiuntivi rispetto a quanto accertato in sede di verifica documentale.**

La selezione delle operazioni sarà realizzata sulla base di una metodologia comune per l'insieme delle operazioni facenti capo al Programma, ma saranno estratti quattro diversi campioni ossia uno per ciascuna Amministrazione Corresponsabile.

L'universo dei progetti campionabili includerà per ciascuna Amministrazione tutti i progetti con Capofila aventi sede nella propria regione. L'AdG è responsabile di archiviare su SiAge i dati statistici e finanziari relativi al processo di campionamento e i riferimenti delle operazioni selezionate.

Le selezioni delle operazioni da sottoporre a controllo in loco saranno effettuate nei mesi di luglio/agosto 2022 (con riferimento alle spese del periodo contabile 1 luglio 2021-30 giugno 2022) e luglio 2023 (con riferimento alle spese del periodo contabile 1 luglio 2022-30 giugno 2023). In occasione del primo campionamento utile, l'universo comprenderà tutte le spese validate fino a quel momento.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

A seguito della definizione del campione, l'AdG comunica alle Amministrazioni partner l'elenco dei progetti selezionati affinché quest'ultime possano informare i controllori coinvolti per programmare le visite presso i beneficiari. **La pianificazione delle visite in loco deve essere effettuata in modo da consentire la chiusura del controllo in tempo utile rispetto alla presentazione della domanda finale relativa al periodo contabile (metà febbraio).**

Per ciò che attiene nello specifico alla metodologia di campionamento, essa sarà del tipo stratificato e comprenderà, ai sensi delle prescrizioni nazionali ed europee, un'analisi dei rischi. Il motivo principale per l'adozione del metodo della stratificazione è che esso consente un miglioramento della qualità dei dati che potrà fornire il campione: l'universo di riferimento verrà suddiviso in gruppi aventi caratteristiche simili rispetto ad una stessa variabile; ciò permetterà di estrarre per ogni classe di riferimento un campione che sia effettivamente rappresentativo delle diverse operazioni che compongono lo strato.

Un campione stratificato, ottenuto cioè attraverso l'unione di più campioni di strato, è dunque maggiormente predittivo rispetto ad un campione normale. Quanto all'analisi dei rischi, essa partirà da un assunto di fondo ovvero dalla necessità che l'AdG tenga conto, nella definizione dell'ampiezza del campione, dei fattori di rischio associati al tipo di operazioni e di beneficiari interessati.

Secondo gli standard di audit internazionalmente riconosciuti, l'analisi dei rischi si baserà principalmente sulla valutazione delle seguenti componenti:

- **IR** (*rischio intrinseco o di gestione*) ovvero il rischio di irregolarità associato alle peculiarità dell'operazione finanziata (tipo di attività, tipo di beneficiari, ecc.);
- **CR** (*rischio di controllo*) ovvero il rischio che le verifiche effettuate dallo stesso organismo responsabile delle operazioni (autocontrollo del beneficiario) non siano efficaci nell'individuazione di irregolarità o errori significativi.

Rischio inerente o di gestione (IR)

Il rischio gestionale è, così come indicato in precedenza, legato alle caratteristiche specifiche dell'operazione finanziata. I progetti del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 fanno tutti capo alla tipologia di macroprocesso definita "erogazione di finanziamenti a titolarità" e vengono sempre selezionati tramite procedure valutative. I differenti livelli di rischio tra un'operazione e l'altra attengono pertanto alla natura e al numero dei beneficiari coinvolti. In particolare, i valori di rischio associati allo

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

status giuridico dei beneficiari possono così identificarsi anche sulla scorta delle risultanze delle verifiche svolte nella programmazione 2007-2013:

- **Rischiosità bassa:** progetti cui partecipano solo strutture regionali e/o della Provincia Autonoma di Bolzano;
- **Rischiosità media:** progetti cui partecipano altri pubblici (o organismi di diritto pubblico) e privati;
- **Rischiosità elevata:** progetti cui partecipano partner solo privati.

La determinazione di tali valori di rischio fa riferimento a parametri quali la soggiacenza a sistemi di controllo definiti e strutturati, la necessità di utilizzare procedure di evidenza pubblica per selezionare i propri fornitori, il grado di solvibilità e la capacità di restituzione del contributo pubblico erogato qualora fosse necessario. Sulla base di tali parametri appare chiaro che un soggetto privato sia caratterizzato da un livello di rischio più alto rispetto ad un soggetto pubblico per il quale però possono assumere un livello di rischio rilevante le procedure di gara adottate.

Quanto invece all'ampiezza del partenariato dei progetti, è evidente che maggiore è il numero di soggetti coinvolti maggiori sono i rischi cui il progetto è nel suo complesso sottoposto, soprattutto se si considerano le peculiarità del processo di rendicontazione e delle procedure di rimborso previste. Pertanto, il livello di rischio varierà con la seguente declinazione:

- **Rischiosità bassa:** progetti cui partecipa un solo partner italiano
- **Rischiosità media:** progetti cui partecipano due o tre partner italiani
- **Rischiosità elevata:** progetti cui partecipano quattro o più partner italiani.

Combinando i due fattori, avremo la seguente distribuzione dei rischi:

Tipologia di enti coinvolti nel partenariato	Numero di partner per progetto		
	1 (rischio basso)	2-3 (rischio medio)	≥ 4 (rischio alto)
Strutture regionali/Provincia autonoma di Bolzano (<i>rischio basso</i>)	B	B	M
Altri Pubblici/organismi di diritto pubblico oppure pubblici e privati (<i>rischio medio</i>)	B	M	A

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Solo privati (<i>rischio alto</i>)	M	A	A
--------------------------------------	---	---	---

dove: A rischio alta, M rischio media, B rischio bassa.

Alla luce di tale valutazione, si possono individuare i valori di IR (rischio inerente) corrispondenti ai diversi livelli di rischio gestionale: *rischio gestionale bassa*: **IR = 0,45**, *rischio gestionale media*: **IR = 0,65**, *rischio gestionale alta*: **IR = 1**.

Rischio di controllo (CR)

In questo caso, il fattore di rischio sarà collegato all'impatto finanziario delle irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche amministrativo-contabili.

A tal proposito si possono identificare i tre seguenti livelli di rischio:

- **Rischio bassa**: impatto della spesa non ammissibile a seguito delle verifiche amministrative fino al 5% dell'importo di spesa rendicontato;
- **Rischio media**: impatto della spesa non ammissibile a seguito delle verifiche amministrative compreso tra il 5% e il 15% dell'importo di spesa rendicontato;
- **Rischio alta**: impatto finanziario della spesa non ammissibile a seguito delle verifiche amministrative superiori al 15% dell'importo di spesa rendicontato.

I valori CR (rischio di controllo) associati ai diversi livelli di rischio sono i seguenti: *rischio gestionale bassa*: **CR = 0,17**, *rischio gestionale media*: **CR = 0,28**, *rischio gestionale alta*: **CR = 1**.

Le operazioni del Programma verranno pertanto suddivise in classi omogenee rispetto ad un livello di rischio complessivo dato dalla combinazione dei due tipi di rischio (gestionale e di controllo) sopra definiti:

RISCHIO GESTIONALE	RISCHIO DI CONTROLLO		
	(B): CR= 0,17	(M): CR= 0,28	(A): CR= 1
(B): IR= 0,45	0,0765	0,126	0,45
(M): IR= 0,65	0,1105	0,182	0,65
(A): IR= 1	0,17	0,28	1

L'analisi dei rischi potrà esser rivista anche in base alle risultanze del monitoraggio periodico del rischio effettuato dal Gruppo di Autovalutazione attraverso il ricorso al sistema Arachne.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Le dimensioni del campione dunque saranno così definite:

Dimensione campione	Classi di rischio
5% spesa dello strato	B - Progetti a rischio di generalità bassa (<0,17)
10% spesa dello strato	M - Progetti a rischio di generalità media (≥0,17)
20% spesa dello strato	A - Progetti a rischio di generalità alta (≥0,65)

In considerazione del mancato svolgimento delle verifiche in loco nel corso dell'annualità 2020 a causa dell'emergenza covid, tali percentuali sono incrementate del 2,5% per le verifiche relative all'annualità 2021.

L'estrazione delle operazioni all'interno di ciascuno strato è effettuata con la formula:

$$X = sx * spesa\ x$$

laddove:

X = ammontare di spesa da controllare,

sx = % di spesa da verificare associato al livello di rischio dello strato,

spesa x = ammontare della spesa totale delle operazioni che rientrano nello strato.

*Al fine di tener conto delle **differenti dimensioni finanziarie dei progetti**, le operazioni che ricadono in uno strato saranno suddivise in **due sottoinsiemi in funzione del valore mediano del costo totale per progetto**. Pertanto, l'estrazione del campione sullo strato sarà effettuata prelevando da ciascun sottoinsieme un numero di progetti tale da raggiungere il 50% della dimensione di spesa associata al campione. **L'estrazione del campione all'interno del singolo sottoinsieme sarà effettuata con funzione casuale e sarà ripetuta fino alla concorrenza dell'importo di spesa previsto.***

In definitiva, **per ciascun campionamento l'ammontare di spesa da controllare sarà:**

$$C = Xa + Xm + Xb$$

laddove:

C = spesa totale da campionare,

Xa = 20% della spesa dello strato A,

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Xm = 10% della spesa dello strato M,

Xb = 5% della spesa dello strato B.

Rispetto all'estrazione dei progetti si precisa che verranno esclusi dall'universo i progetti già verificati in relazione al campionamento precedente, fatta eccezione per i progetti campionati e verificati in una fase in cui la spesa sostenuta era inferiore al 25% del budget totale di parte italiana.

Il campione estratto sarà integrato con riferimento ai progetti che, in base al monitoraggio periodico effettuato dal Gruppo di valutazione dei rischi tramite il sistema ARACHNE, risultino avere un punteggio complessivo di rischio pari almeno a 40. Qualora uno o più dei progetti indicati come rischiosi dal monitoraggio ARACHNE risultino già estratti non sarà necessario sostituirli.

Si precisa infine che l'AdG procederà anche all'estrazione di un **campione di riserva** cui attingere nel caso in cui uno o più progetti selezionati risultino essere già stati oggetto di controllo da parte dell'Autorità di Audit/Commissione. La sostituzione avverrà identificando nell'ambito del campione di riserva un numero di operazioni che consenta di mantenere le caratteristiche del campione originale.

A seguito delle operazioni di campionamento sarà redatto un memorandum, con la descrizione sia delle operazioni di campionamento sia dei criteri utilizzati. Tale memorandum deve riportare in allegato anche il campione estratto.

Il metodo di campionamento sarà sottoposto a revisione annuale tenendo conto delle specificità del Programma, delle valutazioni dell'AdA e dell'esito dei controlli già effettuati. Da tali elementi può emergere una presenza di elevati livelli di irregolarità che determinerà una revisione dell'analisi di rischio e un aumento della percentuale di domande da controllare. Tale aumento si applica nella sessione di controllo successiva a quella risultata anomala. Più precisamente verrà calcolato un coefficiente di errore (rapporto fra la somma della spesa riscontrata irregolare nei controlli effettuati nell'anno precedente e la somma della spesa da controllare nello stesso anno); Se questo coefficiente è maggiore del 15% nel campionamento successivo si procederà ad aumentare del 5% la spesa da estrarre per ciascuno strato.

5.8 *Verifiche ex post*

Gli adempimenti in materia di controllo non si chiudono con la verifica finale dei progetti e l'erogazione del saldo per l'importo delle sole spese riconosciute come ammissi-

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

bili. Le strutture di controllo, sotto la guida e il coordinamento dell'AdG, si preoccuperanno di effettuare annualmente verifiche ex post sulla stabilità delle operazioni e sull'eventuale sussistenza di entrate nette non dichiarate.

Con riferimento al primo aspetto, il controllo avrà lo scopo di accertare la stabilità di un'operazione ovvero *“se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, non presenti una cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari”* (art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

A titolo esemplificativo, per quanto concerne i beni materiali, il controllore accerterà che il bene oggetto del contributo sia presente in loco e non venga ceduto per tutta la durata del vincolo; per quanto riguarda le infrastrutture verrà verificata la sussistenza del vincolo di destinazione⁵.

Con riferimento invece al secondo aspetto, i controllori accerteranno la presenza di eventuali entrate generate dai progetti nei tre anni successivi al completamento dell'operazione (art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Qualora le verifiche ex post facciano emergere irregolarità circa le dichiarazioni rese dai beneficiari, i controllori saranno tenuti a darne informazione nella documentazione di registrazione della verifica, così da consentire all'AdG di mettere in atto le opportune azioni correttive

Ulteriori aspetti da verificare, quale ad esempio il rispetto della funzionalità dell'intervento anche alla luce di possibili modifiche intervenute, saranno esplicitati nella checklist in base alla specificità dell'operazione (ad es. con riferimento ad output “immateriali” quali siti web, ecc.).

L'attività di controllo ex post si articola in due distinti processi:

- in fase di verifica della rendicontazione finale, i controllori procederanno ad acquisire apposita dichiarazione da parte del capofila e di tutti i partner circa il rispetto del vincolo di stabilità;
- a partire dal 2021⁶ e fino al 2030⁷ verranno svolte verifiche ad hoc su un campione pari ad almeno il 5% dei progetti conclusi nell'anno precedente; l'estrazione

⁵È comunque previsto che le attrezzature finanziate, divenute inidonee all'uso, possano essere sostituite con altri beni mobili coerenti con l'investimento

⁶ Inizio attività posticipato al 2023 in relazione all'effettiva avvenuta chiusura dei progetti.

⁷ Stimando una chiusura dei saldi entro il 2025

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

sarà casuale ma terrà conto del livello di rischio maggiore connesso agli interventi che sono stati oggetto di controllo in loco in una fase in cui l'avanzamento della spesa e delle attività era ancora contenuto.

Nel caso in cui il progetto campionato presenti un volume particolarmente significativo di attrezzature acquistate, il cui controllo puntuale richiederebbe più di una visita in loco (es. strumentazione o attrezzature ubicate presso una molteplicità di localizzazioni/sedi), i controllori procederanno all'estrazione di un campione di attrezzature da verificare durante la visita programmata, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e buon andamento.

5.9 Verifiche su spese esterne allo spazio di cooperazione

Le spese effettuate esternamente allo spazio di cooperazione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, possono essere sostenute, nel limite del 20% del contributo di parte italiana assegnato al progetto, da:

1. soggetti esterni all'area di cooperazione (la cui partecipazione al Programma è possibile solo in qualità di partner fatta eccezione per gli Enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma, purché abbiano competenze istituzionali sull'intero territorio regionale);
2. da partner rientranti nello spazio di cooperazione che svolgono attività in aree esterne.

Le verifiche in loco, che prevedano una trasferta da parte dei controllori, sui beneficiari con sede esterna sono previste solo qualora alla data dell'estrazione del campione il partner esterno abbia spese validate relative alle categorie "Spese per attrezzature" e "Spese per infrastrutture e strutture edilizie". Tale precisazione è dettata dall'esigenza di ridurre l'impatto organizzativo di verifiche da effettuarsi al di fuori del territorio di Programma, limitandole a quelle strettamente necessarie a verificare le realizzazioni fisiche e output di progetto tangibili. Resta salva la possibilità di eseguire i controlli in loco in modalità telematica in tutti gli altri casi.

.

5.10 Controllo di qualità dell'Autorità di Gestione

Il sistema di verifiche descritto nel presente manuale attribuisce le responsabilità in materia di controlli di gestione alle Amministrazioni partner e alle strutture di controllo da esse nominate, coerentemente con le disposizioni dei Regolamenti europei in materia di programmi di cooperazione (Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento (UE) n. 1299/2013).

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

L'Autorità di Gestione del programma avrà tuttavia un ruolo chiave nell'assicurare la trasparenza e il corretto funzionamento delle procedure di convalida della spesa. Nella fase iniziale di impostazione del sistema, l'AdG avrà il compito di fornire alle Amministrazioni italiane partner opportune linee guida in modo da orientare le operazioni di controllo di primo livello secondo criteri di uniformità e di rispetto della normativa vigente.

Nel corso dell'attuazione del Programma, l'AdG procederà periodicamente a verificare l'implementazione delle procedure di controllo secondo quanto definito nella documentazione ufficiale del Programma. Tale verifica comporterà lo svolgimento di periodiche visite in loco presso le singole amministrazioni italiane corresponsabili – verifiche attuabili anche con modalità telematiche come sopra descritte in relazione all'emergenza covid e conseguenti limiti ai sopralluoghi. Le verifiche avranno lo scopo di accertare:

- la messa in atto di interventi formativi a favore dei soggetti responsabili dei controlli;
- l'utilizzo in concreto degli strumenti di controllo (checklist, verbali, ecc.) predisposti per l'insieme delle strutture operanti sul Programma;
- l'effettivo svolgimento delle verifiche in loco secondo la tempistica definita e le modalità condivise.

Considerato che la responsabilità delle operazioni di convalida delle spese è in capo ai controllori individuati da ciascuna Amministrazione, l'AdG durante il controllo di qualità procederà ad effettuare controlli sulle spese già convalidate effettuando un *reperforming* delle attività di verifica implementate dai controllori di I livello. L'AdG estrarrà annualmente, in modo casuale, 8 progetti ed 8 beneficiari (4 per la Regione Lombardia, 2 per la Regione Piemonte, 1 per la Regione autonoma Valle d'Aosta e 1 per la Provincia Autonoma di Bolzano) e per ciascuno di essi verificherà 1 domanda di rimborso, con dimensione finanziaria rilevante, tra quelle ammesse dai controllori. Il controllo amministrativo sarà dunque effettuato su un ammontare pari al 25% della spesa validata di un solo partner, all'interno dei progetti campionati, e, per esso, tutte le categorie di spesa incluse nella domanda di rimborso selezionata.

Tale accorgimento garantisce dunque un rafforzamento del livello di affidabilità del sistema di controllo adottato dal Programma.

I controlli di qualità saranno documentati attraverso apposite check-list; al termine della visita, verrà redatto e sottoscritto un verbale. I modelli sono allegati al presente documento.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Il calendario degli incontri è fissato dall'AdG e viene comunicato con almeno 15 giorni di anticipo alle Amministrazioni interessate.

Nel caso che l'AdG, nell'espletamento dei propri periodici audit di sistema, verifichi l'esistenza di una criticità che possa compromettere la funzionalità del sistema di controllo, può attivare anche servizi specialistici esterni a supporto dello svolgimento/coordina-mento delle attività di controllo, nel rispetto delle disposizioni del Programma contenute nel paragrafo 5.3 – sezione Controllori di primo livello.

6 IRREGOLARITÀ E RECUPERI

6.1 Definizione di irregolarità

Ai sensi dell'art. 2, comma 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'irregolarità è definita come "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto europeo derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico⁸ coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio al bilancio generale dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione". Tale definizione contempla quindi tutti i possibili comportamenti illeciti, compresi quelli non intenzionali, che costituiscono o potrebbero costituire un danno al bilancio dell'Unione e che abbiano come conseguenza la violazione di una disposizione del diritto europeo.

Nell'ambito delle irregolarità riveste carattere di particolare gravità la frode, che consiste in un comportamento illecito intenzionale, assoggettato nei singoli ordinamenti nazionali a sanzioni di tipo penale. A tal riguardo l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1970/2015 definisce il sospetto di frode come un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario, volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode, a danno degli interessi finanziari della UE.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce inoltre le irregolarità sistemiche come qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

Per le spese inammissibili che non costituiscono irregolarità – e per la procedura di gestione delle stesse – si veda il Si.Ge.Co., § 2.4.1.

⁸Per "operatore economico", ai sensi dell'art. 2, comma 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si intende "ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei fondi SIE, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di Autorità pubblica". La nozione di Stato membro include tutte le Amministrazioni pubbliche centrali, regionali, locali e l'OLAF. Secondo la nota interpretativa dell'OLAF sono attività che rientrano nell'esercizio dei pubblici poteri, le "attività che non sono soggette al diritto comune che disciplina le relazioni tra privati". Al di fuori di queste attività specifiche, uno Stato membro deve ritenersi un operatore economico per esempio ove svolga atti quali migliorie su un'infrastruttura stradale nel quadro di un Programma finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. In casi del genere, eventuali irregolarità commesse nella gestione dei fondi europei vanno comunicate a norma della normativa vigente, dato che l'ente pubblico non esercita le prerogative di pubblici poteri

6.2 Organismi responsabili di prevenire e identificare le irregolarità

I Regolamenti europei sanciscono in termini generali la responsabilità degli Stati Membri di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati (art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Ai sensi dell'art. 125 Regolamento (UE) n. 1303/2013 spetta all'AdG il compito di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. A livello operativo però, le procedure per l'individuazione e la gestione delle irregolarità coinvolgono vari attori che operano a livelli diversi del Programma. Ad esempio, poiché come descritto nel paragrafo 5.5, la convalida delle spese è effettuata dalle strutture di controllo nominate da ciascuna Amministrazione partner, le suddette strutture avranno un ruolo strategico nel processo di individuazione delle irregolarità. Quest'ultime possono essere infatti rilevate durante tutto il processo di gestione e controllo, dalla fase di approvazione del progetto e svolgimento delle relative attività, alla fase di rendicontazione e certificazione delle spese sostenute, alla fase finale di pagamento del saldo e di svolgimento delle successive verifiche ex post.

Sebbene dunque l'AdG rivesta un ruolo di coordinamento dei vari processi di prevenzione, individuazione e gestione delle irregolarità, gli attori coinvolti sono molteplici e possono essere sia interni sia esterni al Programma.

In sintesi le irregolarità possono essere accertate da:

- organismi interni al Programma durante la messa in atto dei controlli previsti nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 e segnatamente da:
 - strutture responsabili del controllo di primo livello nell'ambito delle verifiche amministrative e di quelle in loco presso i beneficiari;
 - AdG e Amministrazioni partner nell'ambito di eventuali e specifici controlli effettuati, ad esempio, a seguito di segnalazione da parte delle strutture responsabili dei controlli di I livello;
 - AdC nell'ambito delle verifiche di propria competenza preventive all'invio delle Domande di pagamento alla CE;
 - AdA nell'ambito delle verifiche di II livello effettuate sulle spese certificate alla Commissione Europea e campionate.
- organismi esterni al Programma nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle proprie funzioni: MEF, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Corte dei Conti Europea,

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

OLAF, ecc.; in tal caso seguiranno procedure *ad hoc* sulla base delle richieste di volta in volta inoltrate dagli organi competenti.

6.3 *Trattamento delle irregolarità*

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1970/2015, ed in linea con la Circolare Interministeriale 12/10/200713 (G.U del 15/10/2007, n.240), l'AdG ha il compito di: a) accertare le irregolarità, ovvero valutare l'esito di una verifica della quale possa ritenersi accertata, anche se in modo non definitivo, l'esistenza della medesima; b) informare la Commissione europea con le modalità di cui successivo paragrafo 5.5; c) attuare tutte le necessarie misure correttive. Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 tali misure consistono in una rettifica ossia nella soppressione totale o parziale del contributo concesso a seconda della natura e della gravità dell'irregolarità e del relativo impatto finanziario per i Fondi. Il contributo soppresso può essere reimpiegato per il programma operativo, ma non per l'operazione oggetto di rettifica o, laddove la rettifica riguardi un'irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

Individuazione dell'irregolarità

I soggetti di cui al paragrafo 5.2 individuano, a seguito delle rispettive verifiche di competenza, la presunta irregolarità e avviano il contraddittorio con il beneficiario. Qualora le controdeduzioni dei partner non fossero sufficienti a sanare le criticità rilevate, il controllore redige il verbale e/o la checklist di controllo ed inserisce nel sistema informativo l'indicazione sull'irregolarità rilevata e la quantificazione della spesa inammissibile⁹. In questo modo l'AdG accerta l'esito negativo del controllo e avvia la propria fase di analisi e successiva gestione dell'irregolarità.

Valutazione e gestione dell'irregolarità

Nel caso in cui l'irregolarità sia rilevata nei controlli amministrativi di I livello, poiché la verifica è precedente alla certificazione e liquidazione della spesa e risponde essenzialmente a finalità di carattere "preventivo", il beneficiario potrà "sostituire" la spesa inammissibile e portare, fino all'ultima tranche di rendicontazione prevista, giustificativi a copertura dell'intero importo inizialmente concesso. La tracciabilità delle spese inammissibili rilevate sarà comunque assicurata dall'apposita check-list compilata dai controllori di I livello e da SiAge (cfr. paragrafo 5.5).

Nel caso in cui l'irregolarità sia rilevata invece nei controlli in loco, l'AdG esamina i rilievi riscontrati e gli elementi indicati nel verbale di controllo al fine di accertare che siano tali

⁹ Nel caso in cui le irregolarità siano accertate da soggetti esterni al programma, la registrazione sul sistema informativo sarà assicurata dall'AdG

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

da rendere fondata l'avvenuta violazione di una norma nazionale o europea e che sia pertanto arrecato (o si possa arrecare) un danno al bilancio comunitario. Se il rilievo è confermato, l'AdG attua le procedure di seguito descritte. Se l'irregolarità rilevata in loco attiene a spese non certificate o non pagate l'AdG comunica al Capofila (in conoscenza l'AdC e l'Amministrazione corresponsabile) che le spese in oggetto sono inammissibili e non verranno liquidate, ma che potranno essere sostituite con altra spesa utile prima della presentazione della domanda di rimborso finale.

Nel caso di irregolarità accertata che comporta la decurtazione del finanziamento inizialmente concesso invece, l'AdG comunica al Capofila (in conoscenza l'AdC, l'Amministrazione Partner e il beneficiario che ha commesso l'illecito) che il budget del partner interessato è decurtato di un ammontare pari a quello inammissibile e che la riduzione del contributo concesso verrà attuata tramite compensazione sui successivi pagamenti intermedi che saranno erogati al Capofila decurtati del tutto o in parte in funzione dell'ammontare dell'irregolarità rilevata. Nel caso in cui la compensazione vada ad interessare in tutto o in parte le domande di pagamento presentate da partner non irregolari, il Capofila dovrà provvedere a recuperare gli importi corrispondenti presso il partner che ha commesso l'illecito, al fine di non penalizzare gli altri partner e poter erogare a questi ultimi la totalità dell'importo loro dovuto, e ne darà conseguentemente dimostrazione all'AdG. La comunicazione dell'AdG al capofila preciserà altresì che qualora la compensazione non sia possibile, l'AdG procederà a saldo tramite:

- compensazione sul contributo residuo da liquidare per il progetto al Capofila, che dovrà comunque trasferire agli altri partner i rimborsi spettanti nei tempi previsti dal Programma, potendo poi rivalersi sul partner che ha commesso l'illecito al fine di rientrare delle somme non erogate dall'AdC;
- recupero presso il Capofila qualora l'ammontare irregolare sia maggiore del saldo dovuto. Anche in questo caso il Capofila potrà rivalersi sui beneficiari che hanno commesso l'illecito (cfr. box focus sulla procedura di recupero).

A prescindere dalla modalità di "trattamento" dell'irregolarità (compensazione sui pagamenti intermedi, compensazione sul pagamento finale di progetto, recupero), prima di procedere all'erogazione del saldo l'AdG ridetermina il budget e il contributo pubblico concesso (fatto salvo il caso in cui la rideterminazione sia già stata effettuata con un precedente atto – c.d. "rideterminazione in itinere" - e non siano state commesse ulteriori irregolarità). La rideterminazione terrà eventualmente conto della maggiore spesa rendicontata e validata sul progetto che, pur non dando luogo al riconoscimento di un importo maggiore di contributo, potrebbe essere utilmente considerata in caso di irregolarità accertate successivamente dall'AdA – sulla rendicontazione finale - al fine di ridurre l'importo di una eventuale rettifica o escluderla (meccanismo delle cd. "spese cuscinetto").

FOCUS SULLA PROCEDURA DI RECUPERO

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Il recupero è avviato con apposito decreto dell'AdG (fatta eccezione per i casi in cui sia dovuto ad errore materiale in fase di pagamento, che verrà rettificato direttamente dall'AdC) che, a fronte dell'irregolarità rilevata e della necessaria rideterminazione, richiede al Capofila la restituzione delle somme indebitamente versate. L'atto contiene la diffida ed indica la quota del recupero, la quantificazione degli interessi legali, la scadenza per la restituzione delle somme (30 giorni dalla notifica) e il conto corrente su cui effettuare il versamento. Il decreto viene notificato per conoscenza al partner interessato dall'eventuale irregolarità e al garante se del caso, oltre che all'AdC e all'Amministrazione partner.

Il beneficiario può presentare osservazioni e opporsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica del decreto di diffida. Allo scadere di tale termine, qualora l'Amministrazione non abbia ritenuto di ritirare in autotutela il provvedimento, emetterà l'ordinanza di ingiunzione all'effettivo recupero. Sulle somme richieste (comprehensive degli interessi legali) saranno calcolati gli interessi moratori a decorrere dalla data di scadenza della diffida a pagare, calcolati al tasso previsto dall'ordinamento nazionale e/o comunitario ivi applicabile (art. 147 Regolamento (UE) n. 1303/2013). Nell'ordinanza si inviterà l'ingiunto a restituire le somme richieste entro 30 giorni dalla notifica, dando indicazioni sul conto corrente su cui effettuare il versamento, sulla persona responsabile del procedimento e sull'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti.

Decorso infruttuosamente il termine per la restituzione, l'AdG procederà all'escussione della polizza fidejussoria se presente, dandone comunicazione al Capofila medesimo, al partner e all'AdC.

Nei casi in cui

- non sia presente/in corso di validità una polizza fidejussoria, oppure
- siano state inutilmente esperite le procedure di rivalsa sull'organismo fideiussore, oppure
- l'importo restituito dal fidejussore non sia sufficiente a coprire l'intero ammontare

l'AdC, cui spetta il compito di monitorare le posizioni debitorie verificando la restituzione delle somme a copertura dell'accertamento creato, avvia, d'accordo con le autorità coinvolte, le procedure di riscossione coattiva dandone comunicazione al Capofila interessato.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

In tema di recuperi si precisa infine che, così come disposto dall'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG può decidere di non recuperare un importo indebitamente versato inferiore ai 250 euro (al netto degli interessi) di contributo UE. Tali somme potranno essere inserite nelle domande di pagamento e nei conti annuali mentre non dovranno essere registrate come importi irrecuperabili.

L'irregolarità viene comunicata al capofila e corretta ai fini di escludere impatti sul bilancio UE appena rilevata.

6.3.1 Irregolarità rilevata su spesa certificata

Se l'irregolarità è riscontrata su spesa certificata, l'AdG, oltre ad attivare le procedure sopradescritte, comunica all'AdC e mette in atto le modalità di deduzione, di seguito indicate¹⁰:

- a)** gli importi irregolari inclusi in una Domanda intermedia, rilevati prima della presentazione della Domanda di pagamento finale, vengono ritirati nella prima certificazione utile del periodo contabile di riferimento. In fase di presentazione dei Conti, tali importi confluiscono nell'Appendice 2 – Sezione Ritiri- dell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1011/2014.;
- b)** gli importi irregolari inclusi nella Domanda di pagamento finale, rilevati prima della presentazione del Conto annuale, vengono ritirati al momento della presentazione dei Conti medesimi attraverso la compilazione dell'Appendice 8 Riconciliazione Contabile dell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1011/2014;
- c)** gli importi irregolari rilevati successivamente alla presentazione di un Conto annuale possono essere dedotti nella prima domanda di pagamento intermedia del nuovo periodo contabile (l'importo confluirà nell'Appendice 2 – Sezione Ritiri- del nuovo conto); in alternativa l'AdG può avviare il recupero e attendere l'avvenuta restituzione (in questo caso l'importo confluirà nell'Appendice 2 – Sezione Recuperi). Qualora l'AdG non riesca a introitare la somma, l'importo confluirà nell'Appendice 3 – Recuperi pendenti- fino all'avvenuta restituzione. Gli importi da recuperare sono cumulativi tra periodi contabili, al fine di poterli monitorare fino alla restituzione o viceversa alla dichiarata irrecuperabilità. In quest'ultimo caso gli importi confluiscono nell'Appendice 5 *"Importi irrecuperabili"*.

¹⁰Conformemente al nuovo quadro regolamentare e alla Nota EGESIF_15_0017-02 del 25/01/2016

6.4 *Monitoraggio informatizzato delle irregolarità*

L'AdG garantisce il monitoraggio informatizzato di tutte le irregolarità rilevate e delle eventuali procedure di recupero avviate. A tal proposito sarà garantito, attraverso SiAge, un archivio elettronico di tutte le rettifiche effettuate, degli importi ritirati dalla certificazione, delle posizioni debitorie e delle restituzioni effettuate dai beneficiari.

Di seguito si descrive sinteticamente il sistema di cui si è dotato il Programma.

Il processo è avviato dai controllori tramite la compilazione, nel "Modulo Controlli" di SiAge, della check-list e del verbale di verifica e l'identificazione/quantificazione della relativa spesa irregolare. Confermata la natura irregolare della spesa, l'AdG chiude ufficialmente il modulo controlli e accede al "Modulo Esiti" per la gestione della spesa inammissibile. Tale modulo permette di stabilire se la spesa inammissibile sia stata precedentemente certificata e/o liquidata. Alla luce di questa informazione, e a seconda dunque dello specifico caso, l'AdG è "guidata" verso le successive azioni da implementare: ritiro della spesa, recupero ai fini comunitari, deduzione attraverso l'Appendice VIII dell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1011/2014 (cd. Appendice di riconciliazione contabile). L'opzione selezionata è direttamente collegata all'ambiente di produzione delle proposte di certificazione da presentare all'AdC. A titolo esemplificativo, qualora l'AdG scelga di ritirare la spesa, la stessa viene automaticamente inserita nella prima proposta utile con il corrispondente segno meno della deduzione. Nell'ambito del Modulo Esiti, l'AdG ha altresì la possibilità di indicare l'eventuale recupero non ancora introitato e quello irrecuperabile.

Nel caso specifico dei recuperi, il sistema informativo dà la possibilità di inserire, nel "Modulo Atti", il decreto di accertamento e la somma da recuperare distinguendo tra quota capitale e interesse legale.

Al momento della restituzione delle somme, il sistema informativo consente inoltre di agganciare le reversali di incasso. Tale operazione è essenziale nel caso in cui l'AdG abbia deciso di decertificare solo ad avvenuto introito delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Come sopra detto ai fini del monitoraggio delle irregolarità e dei recuperi, la predisposizione del Modulo Controlli e del Modulo Esiti ed il caricamento dell'atto di accertamento/reversale di incasso consente l'implementazione automatica di un'apposita reportistica in carico all'AdC per l'adempimento dei propri obblighi regolamentari di mantenimento della contabilità (es. registro debitori).

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

L'AdG con il supporto del SC implementa, a sua volta, un report informatico delle risultanze dei controlli di I e II livello al fine di monitorare gli esiti, le osservazioni e le anomalie/criticità rilevate. Attraverso questo strumento di monitoraggio l'AdG può fornire un'adeguata valutazione degli errori rilevati nel corso dell'anno contabile e le relative conclusioni, indica inoltre le misure correttive adottate a livello di sistema di gestione e controllo o rispetto a singole operazioni, comprese le correzioni finanziarie.

A fronte della valutazione effettuata l'AdG fornirà indicazioni per il rafforzamento delle verifiche amministrative in capo ai controllori a garanzia che la spesa dichiarata sia legittima e regolare (ad esempio tramite corsi di formazione ad hoc). A tal proposito saranno altresì effettuate azioni mirate di rafforzamento verso i beneficiari dei progetti finanziati anche attraverso l'organizzazione di seminari tematici collettivi, di momenti di incontro specifici per tipologia di partner, supporto mirato a singoli soggetti.

6.5 Obbligo di segnalazione

Ai sensi dell'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG ha l'obbligo di comunicare alla Commissione le irregolarità rilevate e che siano state segnalate in un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario che, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015, è definito come "una prima valutazione scritta stilata da un'Autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario". In generale, l'art. 122 richiede dunque una valutazione preliminare scritta stilata dall'autorità competente che accerta l'esistenza della irregolarità. L'intento è infatti quello di evitare la segnalazione di casi di irregolarità che si rivelino poi, ad un esame successivo, prive di fondamento. E' fatta salva comunque la possibilità di rivedere il giudizio di irregolarità in funzione degli aggiornamenti del procedimento amministrativo o giudiziario.

Per ciò che attiene alle verifiche svolte nell'ambito del Programma, l'atto amministrativo di riferimento che attesta la valutazione scritta è il verbale di verifica compilato dalle strutture di controllo di I livello ovvero dall'AdA e/o dall'AdC. In tutti questi casi il primo esame riguarderà la natura dell'irregolarità (sistemica, isolata, caso urgente, frode sospetta) e l'impatto finanziario della stessa da cui discendono, tra l'altro, le successive azioni dell'AdG.

La comunicazione delle irregolarità viene effettuata elettronicamente tramite la compilazione della scheda OLAF che è trasmessa telematicamente il sistema A.F.I.S – N.I.M.S. (New Irregularities Management System – Modulo 1848). L'AdG si impegna a tal proposito a fornire tutte le informazioni richieste dai moduli informatici (a titolo esemplificativo fondo interessato, disposizione violata, motivo dell'irregolarità, periodo in cui è stata

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

commessa, soggetto che l'ha riscontrata, data di accertamento, entità finanziaria, ecc). Ai sensi infine del Regolamento (UE) n. 1974/2015, le irregolarità devono essere comunicate entro due mesi dalla fine di ogni trimestre. Fanno eccezione a questa regola, i casi urgenti o i casi di frode accertata o sospetta, che vanno sempre comunicati tempestivamente.

Secondo le disposizioni dell'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- l'irregolarità consistente unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel PO cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- l'irregolarità spontaneamente segnalata dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'Autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due Autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione;
- l'irregolarità inferiore ai 10.000 euro di contributo FESR.

In tutti gli altri casi, l'AdG informa la Commissione delle irregolarità rilevate (con particolare attenzione ai casi di sospetta frode) e delle misure adottate per correggerle attraverso la Relazione Iniziale di cui all'art. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015¹¹. Nelle successive relazioni l'AdG aggiorna la Commissione sull'avvio, la conclusione, l'esito o la rinuncia di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di misure e/o sanzioni amministrative o penali. Rispetto alle sanzioni stabilite dall'AdG sarà precisato: il carattere amministrativo o penale, l'eventuale violazione del diritto europeo o nazionale, le disposizioni alla base delle sanzioni medesime e infine l'eventuale accertamento di una frode.

¹¹ Tale relazione contiene: il fondo interessato, l'obiettivo, il PO, gli assi prioritari e le operazioni, nonché il numero di codice comune di identificazione CCI, la disposizione che è stata violata, la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare l'esistenza dell'irregolarità, le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità, eventualmente se la pratica in questione fa sospettare l'esistenza di una frode, il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, gli stati membri e i paesi terzi interessati, il periodo ed il momento in cui è stata commessa l'irregolarità, le Autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le Autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari, le persone fisiche e giuridiche interessate, il bilancio complessivo e il contributo pubblico approvato per l'operazione, se non è stato ancora versato il contributo, gli importi che sarebbero stati irrogati se non fosse stata accertata l'irregolarità, l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero, la natura della spesa irregolare.

MANUALE DEI CONTROLLI E DELLE IRREGOLARITA'

Si precisa infine che, se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

6.6 Focus sugli errori sistemici

Qualora l'irregolarità riscontrata sia dovuta a cause che possano riguardare non solo la singola operazione controllata, ma una tipologia di operazioni o una tipologia di procedura, l'irregolarità, come già detto, è considerata sistemica. Da ciò deriva la necessità di correggere, attraverso un intervento sulle procedure o sulle disposizioni di Programma, la carenza del sistema rilevata e la necessità di esaminare il potenziale impatto dell'irregolarità sulle altre operazioni, al fine di poter intervenire anche su queste ed eliminare le conseguenze in termini di spesa irregolare dichiarata.

Nei casi in cui vengano rilevate irregolarità sistemiche, l'AdG provvederà, nei successivi 4 mesi, ad adottare tutte le necessarie misure correttive, che potrebbero anche modificare l'impostazione delle procedure di gestione e controllo, al fine di ridurre il rischio di rilevazione di nuovi casi. A tal proposito potranno essere emesse apposite circolari esplicative, destinate sia ai beneficiari sia alle strutture di controllo, indicando le metodologie e soluzioni applicabili al fine della non reiterazione dell'errore. Inoltre, si procederà all'estensione dell'attività di controllo a tutte le operazioni potenzialmente interessate al medesimo errore e ad una revisione dell'analisi del rischio che contempli l'irregolarità rilevata. Verranno infine applicate le rettifiche finanziarie previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

7 ALLEGATI: GLI STRUMENTI DI CONTROLLO

- *Checklist per le verifiche amministrative di I livello;*
- *Checklist per le verifiche amministrative di I livello Asse 6;*
- *Checklist controllo I° livello Procedure di aggiudicazione;*
- *Verbale verifiche amministrative di I livello;*
- *Verbale verifiche amministrative di I livello Asse 6;*
- *Checklist per le verifiche in loco di I livello;*
- *Verbale per le verifiche in loco di I livello;*
- *Checklist per la verifica di qualità dell'AdG;*
- *Verbale per la verifica di qualità dell'AdG.*